

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

VENERDÌ 26 GIUGNO 1970

(55^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Vendita dei beni "fuori uso" appartenenti ad alcune amministrazioni statali » (911):

PRESIDENTE	Pag. 749, 751, 752, 753, 754, 755, 756
BELOTTI	756
FORMICA, relatore	749, 752, 754, 755
FORTUNATI	750, 751, 752, 754, 755, 756
SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro	753, 754, 755
SEGNANA	752
SOLIANO	755, 756
TRABUCCHI	751

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Albertini, Andò, Baldini, Belotti, Biaggi, Borsari, Buzio, Cerri, Cipellini, Colella, Corrias Efisio, De Luca, Fada, Formica, Fortunati, Li Vigni, Martinelli, Pirastu, Segnana, Soliano, Stefanelli, Trabucchi, Valsecchi Athos e Zugno.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Parri è sostituito dal senatore Anderlini.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Attaguile e Borghi e per il tesoro Schietroma.

B U Z I O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Vendita dei beni "fuori uso" appartenenti ad alcune Amministrazioni statali » (911)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita dei beni "fuori uso" appartenenti ad alcune Amministrazioni statali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

F O R M I C A , relatore. Nel dopoguerra, dal 1947 sino al 1961, alcune Amministrazioni dello Stato — in particolare il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa

e il Ministero delle finanze — furono autorizzate con vari provvedimenti alla alienazione o alla permuta dei beni considerati « fuori uso », beni ormai da sostituire; fu stabilito che l'alienazione potesse avvenire a parziale modifica delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, quindi, non con versamento delle somme ricavate dal Tesoro, ma con la loro iscrizione in un capitolo speciale per essere poi riutilizzate da parte dei Ministeri interessati.

Questi provvedimenti furono il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1947, n. 1487, la legge 27 dicembre 1953, n. 962, la legge 17 aprile 1957, n. 267, la legge 22 novembre 1961, n. 1290. Poi, nel 1961, furono richiamate in vigore le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1947, con durata sino al 30 giugno 1964.

Dopo il 30 giugno 1964, le tre Amministrazioni dello Stato — interno, difesa e finanze — hanno fatto pressione sul Tesoro, che naturalmente si è dimostrato contrario proprio per il principio dell'unicità del bilancio e per il rispetto delle norme sulla contabilità dello Stato, affinché fossero autorizzate nuovamente le alienazioni di questi beni « fuori uso » con iscrizione delle somme ricavate in un capitolo speciale onde essere riutilizzate dalle Amministrazioni interessate. Ma, poichè dette Amministrazioni per difficoltà finanziarie non hanno avuto la possibilità di sostituire il materiale deteriorato, si è ora reso necessario giungere alla presentazione di questo disegno di legge che ricalca i precedenti provvedimenti di cui ho fatto cenno. Esso ha la durata di cinque anni, ma, al contrario di quelli precedenti, non autorizza la permuta dei beni « fuori uso ». Si è ritenuto infatti opportuno escludere la permuta, perchè dimostratasi particolarmente onerosa per l'Erario.

Il parere pervenutoci dalla 1ª Commissione è favorevole senza osservazioni; quello della 4ª, invece, contiene una proposta di modificazione all'articolo 1, nel senso di permettere al Ministero della difesa la vendita di naviglio sino a 750 tonnellate, anzichè a 400. Inoltre ci è pervenuta da parte del Ministero dell'interno la richiesta di essere au-

torizzato, per quanto riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche all'alienazione di materiale aeronautico, evidentemente elicotteri di vecchio tipo. Per questa richiesta il Ministro del tesoro ha fatto pervenire la sua adesione.

Il mio parere è favorevole in tutto al disegno di legge. Proporrò soltanto due leggere modificazioni. La prima, all'articolo 2, tendente ad ammettere la trattativa privata nella eventualità che l'alienazione sia fatta ad enti locali, i quali potrebbero utilizzare una parte di questi beni « fuori uso ». La seconda modificazione, al secondo capoverso dell'articolo 2, riguarda la vendita a Stati esteri di navi di qualsiasi tonnellaggio e tende ad aggiungere ai rappresentanti del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro anche quello del Ministero degli esteri.

Il punto fondamentale del disegno di legge è quello, all'articolo 3, che stabilisce in sostanza che le somme ricavate siano devolute ai Ministeri interessati e trova la sua ragione, come ho già detto, nella necessità da parte di queste Amministrazioni di procedere al rinnovo del materiale deteriorato.

F O R T U N A T I . Condivido le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare questo disegno di legge, perchè, se non si procede tempestivamente alla alienazione del materiale in via di deterioramento, si ha una perdita per lo Stato. Però vorrei avanzare alcune osservazioni. La prima è che non riesco a comprendere perchè all'articolo 4 si dica « Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato », anzichè Ministro del tesoro. A parte che è errato dire che un ente « designa », in sede parlamentare si deve sempre avere di fronte un responsabile politico. Un'altra osservazione riguarda la commissione di cui all'articolo 5: potrei condividere l'opportunità di lasciare alle Amministrazioni interessate una certa elasticità nella composizione di queste commissioni, ma questo riferimento generico ad « una commissione dell'Amministrazione venditrice » mi pare eccessivamente taciturno. La terza questione si riferisce alla mia abituale pignoleria sintattica e grammaticale e in proposito noto che anche questo disegno di legge lascia quanto

mai a desiderare. Al primo comma dell'articolo 1, per esempio, leggo « i beni a fianco di ciascuna di esse indicati »; mentre si sarebbe dovuto dire: « i beni per ciascuna di esse sottoindicati ».

P R E S I D E N T E . Evidentemente la relazione faceva riferimento a un prospetto.

F O R T U N A T I . Ciò premesso, sono nettamente contrario all'impostazione dello articolo 3. Capisco tutte le esigenze, ma mi chiedo se sia mai possibile che in sede di Governo non si riesca a definire questa oramai annosa questione. Ogni Ministro continua a pretendere delle garanzie: ciò significa che la collegialità del Gabinetto e la responsabilità generale della politica economica, della visione unitaria del bilancio se ne vanno a catafascio. Diciamo le cose con estrema chiarezza e franchezza: norme come queste significano che i singoli Ministri non si sentono garantiti dalla collaborazione dei colleghi; meglio, più che i Ministri, penso siano i capi divisione, i direttori generali, gli ammiragli, i generali a volere norme simili.

Ebbene, sostengo che si può escogitare una formulazione che tenga conto di questa esigenza, incaricando il Tesoro, al quale tutti i fondi devono comunque affluire, di ridistribuirli secondo determinati criteri, senza prefigurare una automaticità di assegnazione che non è logica, in quanto in momenti diversi si possono determinare esigenze diverse per le varie Amministrazioni. Infatti, in un certo anno può essere necessario assicurare fondi più cospicui all'Amministrazione della difesa; in un altro a quella dell'interno e così via. Con l'articolo 3 del disegno di legge in esame stabiliamo fin d'ora la destinazione di determinate somme in una certa direzione e per ben 5 anni. Può anche darsi che alla fine del quinquennio le esigenze delle diverse Amministrazioni finiscano per corrispondere a questo disegno preordinato; ma può benissimo darsi che durante questo periodo annualmente le necessità non ottemperino a questo schema, non corrispondano al meccanismo delle vendite e dei relativi realizzi. Ecco perchè giudico politicamente ed eco-

nomicamente errato il dispositivo dell'articolo 3.

T R A B U C C H I . Sono dell'avviso che non si possa far altro che approvare il disegno di legge in esame, riconoscendo che si tratta di norme tutt'altro che esemplari ma anche che in questo momento non è possibile altra soluzione. In effetti nessuno di noi sarebbe così poco intelligente di tenere un'automobile fino a che cominci ad andare a pezzi e solo allora venderla come ferro vecchio per decidersi finalmente a comperarne una nuova. Solo lo Stato non lo fa, perchè non lo può fare, perchè non può accordarsi con le varie case costruttrici per restituire loro le automobili quando cominciano ad avere bisogno di riparazioni, concordando il prezzo della permuta con delle nuove: no, deve tenerle fino a esaurimento, spendendo un patrimonio in riparazioni. Chi ha avuto a che fare con un Ministero sa quanti soldi lo Stato sia costretto a spendere per le riparazioni delle automobili, che ad un certo punto sono più dal meccanico che sulle strade fino a che non sono proprio del tutto fuori uso: solo allora possono essere messe all'asta e naturalmente vengono vendute per pochi soldi. Lo sappiamo tutti che è sempre avvenuto così e tutto fa credere che sempre avverrà così, purtroppo, perchè bisognerebbe modificare profondamente anche questo aspetto del meccanismo in atto, cominciando col renderci conto che le bardature regolamentari non servono a far diventare buona la gente cattiva.

Per quanto riguarda la questione dell'articolo 3, è giustissima l'osservazione fatta dal collega Fortunati. Però tutti sanno che il Tesoro è un Buddha che ha cento braccia e anche cento bocche. Bisogna conoscere per esempio il fenomeno dei prestiti da parte della Ragioneria: il giorno in cui deve chiudere il bilancio, la Ragioneria si rivolge a quell'Amministrazione che non ha speso tutti i fondi a disposizione e se li fa dare sotto forma di prestito. Sono cose che di fatto succedono, perchè è la rigidità del nostro bilancio che le provoca. È allora inutile dire: non si può fare. Bisogna piuttosto chiedere al Tesoro: ci sono altri sistemi migliori

possibili? Siccome la risposta è no, adattiamoci e approviamo il disegno di legge nel testo in esame. Purtroppo non saremo noi, poveri untorelli, che caceremo via la peste, perchè prima di tutto occorrerebbe instaurare nel nostro Paese il concetto di fiducia sostanziale non cartacea. E solo dopo potremo evitare soluzioni come questa, che prestabiliscono per 5 anni la destinazione di determinati introiti.

PRESIDENTE. Alcune brevissime considerazioni. Anzitutto di primo acchito appare anormale che in una legge si faccia riferimento a un ufficio del Ministero del tesoro, in questo caso la Ragioneria generale dello Stato: chi legge una dizione simile ha subito una curiosa sensazione di partizione del Ministero. In effetti il Ministero del tesoro ha un titolare che è il responsabile dell'unità di gestione del Dicastero: sarà questi a disporre secondo la legge. Ma la verità è che la legge fondamentale sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato, che risale al 1939, se non erro, dispone controlli e ispezioni affidati a suoi funzionari, soprattutto in ordine a operazioni come quelle previste dal disegno di legge in esame; controlli che, dunque, non toccano agli altri settori del Tesoro.

FORTUNATI. Indichiamo il titolare del Dicastero come incaricato della designazione, non un ente come la Ragioneria generale.

PRESIDENTE. È una questione di forma; e a me sembra che occorra fare un richiamo specifico, perchè c'è questa funzione che la legge affida alla Ragioneria generale dello Stato.

Debbo dire, poi, che io accetto a malincuore, dando voto favorevole a questo disegno di legge, quanto è stabilito nell'articolo 3. In questa Commissione, anche nel corso della passata legislatura, sono state sostenute delle battaglie per affermare il principio dell'unicità del bilancio. La verità, però, ce l'ha illustrata con parole scherzose il senatore Trabucchi: e anch'io con parole scherzose dirò che il Tesoro ha le tasche a « lumaca », nel senso che è facile farvi en-

trate il denaro ma è difficile tirarlo fuori, per cui, se non c'è un incentivo concreto che determini le Amministrazioni in possesso di beni « fuori uso » ad alienarli, si corre il rischio di lasciar deperire i beni senza alcuna utilità. Certamente dobbiamo dare atto che con l'articolo 3 ha luogo una rinuncia rilevante di fronte alla legge di contabilità, ma il collega Trabucchi ha giustamente osservato: quale altra soluzione si può adottare?

FORTUNATI. Sarebbe stato sufficiente dire che le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a vendere i beni « fuori uso ».

Se è vero quello che si dice (e a me consta perchè, essendo titolare di un Istituto, faccio anch'io l'inventario di tutto) occorre estendere la procedura a tutte le pubbliche Amministrazioni e incaricare il Governo di adottare una normativa di carattere permanente.

PRESIDENTE. Anche questo rientra nella riforma della pubblica Amministrazione.

SEGNANA. Vorrei appunto ribadire quanto già il collega Fortunati e il Presidente hanno detto in questo istante, cioè che bisognerebbe veramente invitare il Governo a presentare al più presto un disegno di legge che regoli tutta questa materia, perchè è assurdo che l'Amministrazione dello Stato proceda ancora con regolamentazioni che sono vecchie di oltre cento anni quando esistono tecniche di carattere aziendale che potrebbero benissimo essere applicate anche alla pubblica Amministrazione.

Dico che siamo giunti ad un momento in cui non è possibile continuare con queste regolamentazioni; pertanto, vorrei invitare il rappresentante del Governo a rendersi interprete presso il Ministero di questo stato d'animo della Commissione e dell'auspicio che, entro breve tempo, venga presentato un disegno di legge che regoli tutta questa materia.

FORMICA, relatore. Non ho altro da aggiungere, perchè concordo perfettamente con le osservazioni fatte dai colleghi For-

tunati e Trabucchi. Ovviamente, come dice il collega Fortunati, se è questa la macchina dello Stato, il provvedimento non solo si presenta attinente alla situazione del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa o del Ministero delle finanze, ma si rivela necessario per una serie di altri Ministeri, quali quello dei trasporti, quello della pubblica istruzione e quello del lavoro. Basti pensare che, per quanto concerne il Ministero del lavoro, tutti i beni relativi ai corsi di perfezionamento e addestramento, che rappresentano decine e decine di miliardi, occupano dei locali per i quali l'Amministrazione dello Stato paga un fitto che supera il valore degli stessi beni, perchè la procedura per l'alienazione è talmente lunga che a nessuno interessa promuoverla.

Sono, quindi, d'accordo con quanto ha detto anche il collega Segnana, nel senso di raccomandare al Governo che si arrivi quanto prima almeno ad uno stralcio della legge di contabilità che riguardi l'attività di tutti i Ministeri. Con questa raccomandazione al Governo esprimo voto favorevole al disegno di legge.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo con le vostre considerazioni quando si parla di riforma generale che, dobbiamo convenirne, non è una riforma di poco conto.

Nell'ambito dell'organizzazione dello stato di diritto attuale, voi potete capire quali siano state le preoccupazioni del Ministero del tesoro, il quale ha ammesso che non era giusto quanto si stava facendo pure riconoscendone la necessità; necessità che emerge dalle parole del collega Trabucchi e ancora più chiaramente da quelle del senatore Fortunati.

Se ad esempio la Marina militare non ha la certezza di poter sostituire un mezzo che sta andando in disuso, lo conserva fino a che lo stesso non è ridotto a ferro vecchio, mentre, se le viene data questa possibilità, si rivolge ad un cantiere per ordinarne uno nuovo, realizzando così un maggior prezzo per l'usato. Del resto, lo stesso accade al privato cittadino quando cambia la propria autovettura.

È sotto questo profilo di evidente utilità che il Ministero del tesoro è addivenuto a

caldeggiare l'approvazione del presente provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze sono autorizzate a vendere, per un periodo di cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, i beni a fianco di ciascuna di esse indicati, dichiarati fuori uso:

1) Ministero della difesa: materiali di armamento e di munizionamento, automobilistici, navali, aeronautici, del genio, del commissariato e sanitari, nonchè relitti di navi e di galleggianti, navi radiate dal quadro del naviglio militare non superiori a tonnellate quattrocento e non più reimpiegabili; materiali di armamento e di equipaggiamento acquisiti dalle Forze armate nel quadro degli aiuti USA e canadesi;

2) Ministero dell'interno - Corpo delle guardie di pubblica sicurezza: natanti, automezzi, materiali di armamento e di munizionamento, automobilistici, navali, aeronautici, di casermaggio, materiali relativi ai collegamenti radiotelefonici, materiali meccanografici, macchine di riproduzione e apparecchiature sanitarie;

Corpo nazionale dei vigili del fuoco: automezzi, natanti ed anfibi, materiale tecnico radio, di casermaggio e automobilistico;

3) Ministero delle finanze - Corpo delle guardie di finanza: natanti, materiale di armamento e di munizionamento, del naviglio, del servizio aereo, automobilistico e meccanografico, di casermaggio e mobili di ufficio.

Agli effetti della presente legge, i beni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) — esclusi i materiali di armamento e di equipaggiamento acquisiti dalle Forze armate nel quadro degli aiuti USA e canadesi — possono essere dichiarati « fuori uso » dalla commissione di cui al successivo articolo 5 qualora

non siano più utilizzabili nemmeno per altri servizi dell'Amministrazione venditrice.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore Formica tre emendamenti. Il primo tende a sostituire nel primo comma le parole « i beni a fianco di ciascuna di esse indicati », con le parole « i beni sottoelencati ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo, relativo al punto 1) del presente articolo, scaturito dal parere espresso dalla Commissione difesa, tende ad elevare il tonneggio delle navi radiate dal quadro del naviglio militare da « quattrocen- to » a « settecentocinquanta » tonnellate.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il terzo, relativo al punto 2), tende ad aggiungere alle parole « di casermaggio e automobilistico », le parole « e « aeronautico ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

Per la procedura delle vendite e per i contratti relativi si applicano le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, e del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con esclusione, in ogni caso, della trattativa privata.

La vendita a Stati esteri di navi di qualsiasi tonneggio, radiate dal quadro del naviglio militare, può essere effettuata dal Ministero della difesa, con l'intervento dei rappresentanti dei Ministeri delle finanze e del tesoro, mediante trattativa privata. Il relativo contratto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta

del Ministero della difesa di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

P R E S I D E N T E . A questo articolo è stato presentato dal relatore Formica un emendamento tendente a sostituire alle parole: « , in ogni caso, della trattativa privata », le altre: « della trattativa privata salvo che nel caso di cessione agli enti locali ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Al secondo comma del presente articolo è stato presentato dal relatore Formica un emendamento tendente ad inserire anche il Ministro degli esteri nella procedura per la emanazione del decreto del Presidente della Repubblica che approva il contratto di alienazioni di navi a favore degli Stati esteri.

A questo proposito, però, devo far presente alla Commissione che negli atti legislativi l'ordine di enunciazione dei Ministri risponde ad una regola ben precisa. Nel caso specifico, dovrà essere nominato per primo il Ministro degli esteri e, quindi, quelli delle finanze e del tesoro.

F O R T U N A T I . Non comprendo perchè si debba far intervenire un decreto del Presidente della Repubblica; tanto vale che il contratto venga approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta concertata dei Ministri. Questa, cioè, dovrebbe essere una responsabilità collegiale del Governo.

S C H I E T R O M A , sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche se interviene il Presidente della Repubblica la responsabilità è sempre del Governo.

F O R T U N A T I . Al limite, questo contratto potrebbe essere approvato dal Presidente della Repubblica senza che il Presidente del Consiglio ne sappia niente.

F O R M I C A , relatore. La sua osservazione è giusta, ma non so se vi sia una norma di carattere generale che regoli la materia.

S C H I E T R O M A , sottosegretario di Stato per il tesoro. Ritengo che essendo sta-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

55ª SEDUTA (26 giugno 1970)

ta adottata questa formulazione una norma di carattere generale vi debba essere.

PRESIDENTE. Tenuto conto che non siamo in questo momento in grado di valutare tutte le conseguenze di una modifica della natura del decreto, io sarei dell'avviso di lasciare la forma di decreto presidenziale.

FORTUNATI. Personalmente ritengo che ci si sia lasciati trascinare dalla vecchia legislazione, nel senso che, al posto del decreto del Re, si è sostituito il decreto del Presidente della Repubblica; ma in tal modo si esce dalle attribuzioni che ad esso spettano in base alla Costituzione. Ora noi abbiamo sempre sostenuto la nostra Costituzione rigida, ma in questo caso vi deroghiamo.

PRESIDENTE. L'articolo 87 della Costituzione, al quinto comma, dice che il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Ma un contratto di questo genere è come se fosse una legge.

PRESIDENTE. Lasciamo allora invariata questa dizione.

FORMICA, relatore: Io insisterei, però, perchè al secondo comma dell'articolo 2 venisse inserito il concerto anche del Ministro degli esteri.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore tendente ad aggiungere, al secondo comma, dopo le parole « di concerto con i Ministri », le altre « degli esteri ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 3.

Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui all'articolo 1 sono versate in Tesoreria, con imputazione ad un apposito capitolo dell'entrata, per essere portate — in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato — in aumento, con decreti del Ministro del tesoro, ai corrispondenti capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, dell'interno e delle finanze.

Le somme ricavate dalla vendita a Stati esteri di navi di stazza lorda superiore a quella indicata al punto 1) del precedente articolo 1 sono versate in Tesoreria a favore dell'Erario.

SOLIANO. A nome del Gruppo comunista dichiaro che votiamo contro questo articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 nel testo presentato dal Governo.

(È approvato).

Art. 4.

Nei casi in cui il prezzo corrente dei beni che si vendono, anche se suddivisi in lotti, superi le lire 1.000.000, il Ministro del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — designa un proprio funzionario per intervenire alle gare indette dalle Amministrazioni venditrici centrali e periferiche.

Nei casi di cui al comma precedente, le Amministrazioni venditrici sono tenute a trasmettere insieme con la richiesta della designazione la documentazione relativa all'esperimento delle gare e alla dichiarazione di fuori uso dei beni.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Fortunati un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « — Ragioneria generale dello Stato — designa un proprio funzionario per intervenire » con le altre: « designa un funzionario della

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)55^a SEDUTA (26 giugno 1970)

Ragioneria generale dello Stato ad intervenire ».

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il prezzo corrente dei beni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 1 deve essere in ogni caso determinato da una commissione dell'Amministrazione venditrice, con la partecipazione di un funzionario tecnico dell'Ufficio tecnico erariale della provincia in cui i beni stessi risultano giacenti, mediante verbale da redigersi dopo apposito sopralluogo.

FORTUNATI. Riterrei opportuno stabilire almeno il numero minimo dei componenti la Commissione, fissandolo, ad esempio, in tre persone.

PRESIDENTE. Il senso che diamo noi al termine « commissione » è quello di un collegio di persone cui è affidato un incarico e per lo più temporaneo: commissione esaminatrice e via dicendo.

BELOTTI. Vorrei a mia volta sapere che cosa vuol dire « Amministrazione venditrice ». Sarà un Ministero? Chi ha la responsabilità, di solito, l'amministrazione vendi-

trice, in genere, o il capo del dicastero interessato?

FORTUNATI. A mio avviso avremmo dovuto modificare in tal senso anche la dizione dell'articolo 1, parlando di Ministeri e non di Amministrazione.

SOLIANO. Il provvedimento non riguarda il Ministero nella sua globalità.

PRESIDENTE. Non credo valga la pena di modificare la parola « Amministrazione », essendo il significato chiaro. Lo stesso vorrei dire al collega Fortunati per la sua proposta, poichè è evidente che una commissione non può essere formata di soli due membri ma di almeno tre.

FORTUNATI. Non insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,30.